

Collegio di Garanzia dello Sport I^ Sezione

Prot. n. 0026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2014, presentato, in data 18 dicembre 2014, dalla ASD Sammaurese contro la FIGC, la LND, il C.R. Emilia Romagna e la società Sporting Club D. Progresso avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Emilia- Romagna della LND, pubblicata con C.U. n. 20 del 19/11/2014, con la quale è stato respinto il ricorso della società ricorrente ed è stata confermata l'omologazione del risultato conseguito sul campo quanto alla gara Sammaurese – Progresso disputatasi in data 8 ottobre 2014 e terminata con il risultato di 2 a 0 in favore della società ospitata.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 gennaio 2015.

Il Presidente

II Relatore

F.to Mario Sanino

F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma in data 27 gennaio 2015.

Il Segretario

F.to Alvio La Face